


Leoni & Partners

Lavoro & Notizie

Emergenza Covid-19 – D.L. 34 del 19 maggio 2020 Decreto Rilancio

Aggiornato al 21 maggio 2020



In evidenza

Il presente documento contiene le ultime misure introdotte dal Governo con il Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020, noto come *Decreto Rilancio*. Nello specifico, il Decreto oggetto di analisi ha riproposto alcune misure a sostegno delle famiglie e dei datori di lavoro, già individuate dal Decreto *Cura Italia* ed ha introdotto nuovi strumenti di tutela in favore di nuove categorie di lavoratori, precedentemente non contemplate dal Decreto Legge n. 18/2020, nonché nuove misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi maggiormente colpiti dall'emergenza Covid-19.

Si ricorda come il Decreto Legge seguirà l'iter di conversione in Parlamento, e pertanto il testo potrà essere oggetto di modifiche in sede di conversione in legge. Di seguito riportiamo i principali interventi legislativi di interesse dei lavoratori e delle imprese.

Titolo I - Salute e sicurezza

Artt. da 1 a 23 - Salute e sicurezza

Vengono adottate nuove misure per rinforzare l'azione di contrasto al COVID-19 intervenendo in particolar modo sui compiti del Servizio sanitario nazionale e sull'attività di coordinamento e monitoraggio degli altri attori istituzionali coinvolti nella fase di emergenza.

Titolo II - Sostegno alle imprese e all'economia

Art. 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'Irap

Al fine di sostenere la liquidità delle imprese, è stata disposta la cancellazione ai fini IRAP del versamento della rata di saldo 2019 e acconto 2020, in scadenza a Giugno 2020. L'esenzione del versamento viene concessa alle imprese che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del presente decreto (2019) abbiano rilevato un fatturato non superiore a 250 milioni di euro. L'agevolazione non riguarda i settori delle banche e delle assicurazioni.

Art. 25 - Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere i soggetti (imprese, lavoratori autonomi, titolari di partita iva) che a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 abbiano rilevato perdite di fatturato, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto qualora il fatturato del mese di Aprile 2020 risulti essere inferiore ai 2/3 del fatturato registrato ad Aprile 2019. Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza di fatturato che emerge dal confronto tra i due valori, seguendo le seguenti regole:

- soggetti con ricavi e compensi nell'anno 2019 non superiori a 400.000 euro: contributo pari al 20% della perdita di fatturato rilevato
- soggetti con ricavi e compensi nell'anno 2019 superiori a 400.000 euro e sino a 1.000.000 di euro: contributo pari al 15% della perdita di fatturato rilevato
- soggetti con ricavi e compensi nell'anno 2019 superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro: contributo pari al 10% della perdita di fatturato rilevato.

Viene espressamente previsto che il contributo non spetta a coloro che hanno percepito i bonus previsti dal Decreto *Cura Italia*, ai soggetti che hanno cessato l'attività prima della data di presentazione dell'istanza, ai lavoratori

dipendenti e ai professionisti iscritti a Casse di previdenza private. L'ammontare del contributo non potrà essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e potrà essere richiesto all'Agenzia delle Entrate attraverso istanza telematica non appena sarà resa disponibile la relativa procedura.

Art. 26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Vengono introdotte misure a favore delle imprese con fatturato tra i 5 milioni di euro e i 50 milioni di euro che intendono rafforzare il proprio capitale sociale, e che hanno rilevato, nel bimestre Marzo - Aprile 2020, rispetto al bimestre Marzo - Aprile 2019, una perdita di fatturato non inferiore al 33%.

L'agevolazione si traduce nel riconoscimento, a favore del soggetto che effettua conferimenti di capitale in esecuzione dell'aumento di capitale, di un credito d'imposta pari al 20% della quota conferita, riconosciuto fino a una quota massima di conferimento di 2.000.000 di euro.

Art. 28 - Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Viene esteso l'accesso al credito d'imposta "sugli affitti", introdotto dal Decreto Cura Italia esclusivamente a favore dei titolari di "botteghe e negozi": ora tutti gli esercenti attività economiche, ivi comprese pertanto anche tutte le attività di impresa, arti e professioni etc., con compensi e ricavi nell'anno 2019 non superiori a 5 milioni di euro (nessun limite di reddito previsto per gli alberghi e per gli agriturismo), potranno accedere al credito di imposta del 60% commisurato al canone di locazione effettivamente versato per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.

Tuttavia, il credito spetterà solo qualora venga riscontrato un calo del fatturato di almeno il 50%, confrontando ogni singolo mese del 2020 con ogni singolo mese del 2019. Si precisa come per il settore turismo i mesi interessati siano Aprile, Maggio e Giugno.

Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Vengono stanziati risorse finalizzate a consentire una riduzione per la spesa per l'energia elettrica con riguardo alle utenze non domestiche, quindi commerciali. La riduzione interesserà i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2020.

Art. 38 - Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

Vengono stanziati contributi a fondo perduto al fine di sostenere il settore delle start-up innovative, con particolare riguardo al settore dei video-games.

Vengono altresì introdotte particolari agevolazioni a favore di chi investe nelle start-up innovative, le quali beneficeranno anche di crediti d'imposta in presenza di investimenti nel settore ricerca e sviluppo (produzione prototipi etc.).

Art. 43 - Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa

Viene istituito un fondo per il salvataggio e la ristrutturazione dei "marchi storici", con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e che si trovino in stato di difficoltà economica e finanziaria.

Artt. 54, 55 e 56 - Sovvenzione alle imprese da parte degli enti territoriali

Si autorizza, nell'ambito dei regolamenti dell'UE, gli enti territoriali, a riconoscere alle imprese aiuti (sino ad un massimo di euro 800.000 per impresa) sotto forma di sovvenzioni, garanzie sui finanziamenti o prestiti a tasso agevolato. Per accedere alle misure di sostegno, che saranno rivolti anche a sostenere specifici progetti di ricerca o a evitare procedure di licenziamento, sarà necessario attendere le varie regolamentazioni che saranno emesse a livello territoriale dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Titolo III - Misure in favore dei lavoratori

Artt. 68 - 69 - Cassa integrazione ordinaria e FIS - Causale speciale Covid-19

Per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 e abbiano presentato domanda di Cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario FIS per la durata di nove settimane previste dal DL 18/2020 cosiddetto "Cura Italia", sarà possibile richiedere un ulteriore periodo di durata massima di cinque settimane da fruirsì comunque entro il 31/08/2020.

Sono altresì riconosciute ulteriori quattro settimane per periodi decorrenti dal 01/09/2020 al 31/10/2020.

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche sarà possibile usufruire del predetto periodo aggiuntivo di quattro settimane anche prima del 01/09/2020.

La procedura per attivare questi interventi prevede una comunicazione alle organizzazioni sindacali via PEC ed un eventuale esame congiunto da esaurirsi, anche in via telematica, entro tre giorni dall'invio della comunicazione.

I trattamenti saranno riconosciuti a tutti i lavoratori risultanti in forza all'azienda alla data del 25/03/2020.

Sono stati modificati i termini di presentazione delle domande prevedendo l'inoltro delle istanze all'INPS entro il mese successivo dall'inizio delle sospensioni.

Tali disposizioni aggiuntive sono fatte salve anche per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria e l'abbiano sospesa per presentare domanda di trattamento ordinario con causale speciale COVID-19.

Artt. 70 - 71 - Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Alle aziende, escluse dal campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, rientranti quindi nella casistica della CIG in deroga sono estese le medesime disposizioni di cui all'articolo precedente riguardanti la proroga per ulteriori cinque + quattro settimane, fermo restando la durata originariamente prevista di nove settimane (tredici per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto).

Novità del decreto è l'introduzione di procedure dirette con l'INPS che dovrebbero contenere i ritardi dovuti al passaggio obbligato alle Regioni per la prima richiesta, nell'ottica di accelerare il trasferimento di liquidità verso i lavoratori ma introducendo ulteriori oneri burocratici nei confronti delle aziende e dei loro intermediari.

Differentemente dalle precedenti disposizioni è prevista la possibilità per i datori di lavoro di anticipare le indennità di CIG ai dipendenti con conguaglio tramite modello F24 (scelta consigliata).

È stato previsto inoltre a beneficio dei dipendenti delle aziende che si avvalgono invece del pagamento diretto da parte dell'INPS, un'anticipazione pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo richiesto.

Restano comunque necessari chiarimenti da parte degli istituti circa le nuove modalità, che entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto, anche per consentire oltre che all'INPS, alle aziende e ai loro intermediari, di adeguare i sistemi alle nuove modalità.

Art. 72 - Congedo e indennità per i lavoratori del settore privato, per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi

È previsto l'innalzamento a 30 giorni del congedo straordinario (comprensivi dei 15 giorni di congedo precedenti già concessi dal Decreto Cura Italia) riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per i figli di età non superiore a 12 anni.

Pertanto, i genitori con figli di età non superiore a 12 anni potranno fruire di ulteriori 15 giorni di congedo straordinario, qualora avessero già esaurito i precedenti 15 giorni definiti dal Decreto Legge n. 18/2020.

Il limite di età non è previsto per i lavoratori genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi di legge, iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

La fruizione del congedo è stata prolungata fino al 31 Luglio 2020, a copertura del periodo decorrente dal 5 Marzo 2020.

Nulla cambia in merito al diritto a tale congedo: la fruizione è sempre subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Rimane altresì invariato il trattamento riconosciuto al lavoratore: durante tale congedo, il lavoratore percepirà un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo le disposizioni che disciplinano il congedo di maternità (ad esclusione dell'incidenza delle mensilità aggiuntive). I periodi di congedo sono inoltre coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti e/o in corso dal 5 Marzo sono convertiti nel congedo di cui al presente articolo con diritto all'indennità al 50%, purché in presenza dei requisiti di cui sopra. Ulteriori modifiche sono state apportate, invece, al congedo non retribuito istituito dal Decreto Cura Italia in favore di genitori di figli di età compresa tra i 12 anni e i 16 anni.

Nello specifico, con l'intervento del Decreto Rilancio il congedo non retribuito è rivolto ai genitori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, i quali hanno diritto ad astenersi dalla prestazione lavorativa per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza la corresponsione di alcuna indennità né di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Anche tale congedo è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.

Le modalità operative per accedere al congedo straordinario e al congedo non retribuito sono le medesime già definite dall'Inps (per ulteriori informazioni rimandiamo alle nostre informative dal 21 Marzo e del 26 Marzo).

Il Decreto Rilancio è intervenuto anche sul bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting, in alternativa del congedo straordinario, aumentandone l'importo da 600 euro a 1200 euro.

Non solo, il Decreto Rilancio ne ha allargato la sfera di applicabilità, prevedendo che il bonus baby sitting potrà essere utilizzato non solo per l'acquisto dei servizi di baby sitting, ma anche, in alternativa, direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Rimane invece invariato il congedo previsto per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata decorrente dal 5 Marzo e per tutto il periodo di sospensione servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per il quale è riconosciuta un'indennità, per i figlio minori di età non superiore a 12 anni.

Durante tale congedo è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito calcolato secondo le disposizioni che disciplinano il congedo di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps; in tal caso, la stessa sarà commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.

Anche ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, resta riconosciuto il bonus baby sitting, secondo le nuove misure e le possibilità di fruizione.

Le modalità operative per accedere al tale congedo sono le medesime già definite dall'Inps (per ulteriori informazioni rimandiamo alle nostre informative del 21 Marzo e del 26 Marzo).

Art. 73 - Estensione durata permessi retribuiti Legge 104/1992

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, L. 104/1992, in caso di handicap grave, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate, fruibili nel mese di Maggio e Giugno, in aggiunta alle 3 giornate ordinarie previste dalla legge.

Art. 74 - Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, continua ad essere equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del calcolo del periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporta).

Tale periodo verrà certificato con le medesime modalità definite nel Decreto Cura Italia ossia mediante apposito certificato medico rilasciato dal medico curante.

Viene invece prolungata l'applicazione del trattamento economico del ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi di legge, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. Tale disciplina resterà applicabile fino al 31 Luglio 2020.

Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo, continueranno ad essere a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 380 milioni di euro per l'anno 2020. Il monitoraggio delle domande è rimesso agli enti previdenziali.

Art. 78 - Fondo per il reddito di ultima istanza

Con lo scopo di riconoscere anche per i mesi di aprile e maggio 2020 ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, non titolari di pensione o di contratto di lavoro a tempo indeterminato, la medesima indennità già riconosciuta per il mese di marzo, è aumentata la dotazione del Fondo per il reddito di ultima istanza da 300 a 1.500 milioni di euro. È stato altresì eliminato il requisito dell'iscrizione in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per la percezione dell'indennità.

Art. 80 - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

È stato prorogato sino al prossimo 17 Agosto il termine entro cui vige il divieto di licenziamenti individuali, per giustificato motivo oggettivo, e collettivi, e sono altresì sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Viene inoltre concessa la possibilità per il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia licenziato uno o più dipendenti per giustificato motivo oggettivo, di revocare il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. Il rapporto di lavoro si intende così ripristinato senza soluzione di continuità, e sono altresì esclusi sia oneri che sanzioni per il datore di lavoro.

Art. 82 - Reddito di emergenza

Introdotta il Reddito di emergenza (Rem) quale misura volta al sostegno del reddito di quei nuclei familiari che, a seguito della emergenza epidemiologica causata dal COVID-19, si trovino in condizione di necessità e siano contestualmente: residenti in Italia; in possesso di un valore dell'ISEE inferiore a euro 15.000; titolari di un patrimonio immobiliare inferiore a euro 10.000 (accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000).

Il Rem è riconosciuto a coloro che, in possesso dei predetti requisiti, presenteranno domanda all'Inps entro il mese di giugno 2020, e sarà erogato dall'Istituto stesso in due quote ciascuna pari all'ammontare di euro 400.

Il Rem non può essere richiesto, perché incompatibile, con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità); titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia (stabilita secondo i parametri utilizzati per la determinazione della spettanza e l'erogazione del Reddito di cittadinanza); percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Art. 83 - Sorveglianza sanitaria

Introdotta l'obbligo per i datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori che, sulla base di determinati fattori, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19.

È stato altresì previsto che per quei datori di lavoro per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la stessa può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Statuita inoltre l'impossibilità di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro in caso di inidoneità alla mansione del lavoratore.



Art. 84 - Indennità per i lavoratori

Introdotte nuove indennità per tutti quei lavoratori danneggiati dall'emergenza causata da COVID-19.

Ai liberi professionisti e ai co.co.co. che nel mese di marzo abbiano già percepito il bonus di 600 euro, spetta lo stesso bonus del medesimo importo anche per il mese di aprile 2020.

Inoltre ai liberi professionisti titolari di Partita IVA, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che abbiano subito una riduzione pari almeno al 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, è riconosciuto nel corrente mese di maggio un bonus di 1.000 euro.

Per i lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di collaborazione entro il giorno 19 maggio 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta

un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori purché siano in possesso degli stessi requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti.

Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro.

Inoltre è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese:

- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
- ai lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020
- ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Per i lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 85 - Indennità per i lavoratori domestici

Riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un'indennità pari a 500 euro per ciascun mese in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

Detta indennità non spetta ai percettori del reddito di emergenza o di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione.

Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità

Le indennità di cui agli articoli 84 e 85 non sono tra loro cumulabili. Resta invece la possibilità di riceverle in aggiunta alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità.

Art. 90 - Lavoro Agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (allo stato attuale fino al 31 Luglio 2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Tale diritto è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore

non lavoratore. I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Limitatamente al periodo di cui sopra (fino al 31 Luglio 2020) e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge. Si conferma che gli obblighi di informativa sui rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in lavoro agile, si considerano assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 92 - Disposizioni in materia di Naspi e Discoll

Prevista la proroga di due mesi per la fruizione di Naspi e Discoll, il cui termine sia compreso nel periodo tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020.

L'importo percepito sarà pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel DL n. 18/2020 o nel presente decreto.

Art. 93 - Proroga o rinnovo di contratti a termine

Prevista la possibilità di prorogare o rinnovare, sino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 23 febbraio scorso anche senza l'utilizzo delle causali introdotte dall'art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Art. 95 - Misure a sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio

Per favorire le misure introdotte dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, è stata prevista la promozione, da parte dell'Inail, di misure straordinarie destinate alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi volti a ridurre il rischio di contagio mediante l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici utili all'isolamento o al distanziamento dei lavoratori.

Art. 98 - Disposizione in materia di lavoratori sportivi

Previste per i mesi di aprile e maggio 2020 l'erogazione di un'indennità pari a 600 euro per tutti quei lavoratori sportivi impiegati con contratti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute Spa.

Previsto inoltre per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a € 50.000 la possibilità di accesso alla Cassa Integrazione in deroga di cui all'art. 22 del decreto Cura Italia nella misura massima di 9 settimane.

Per quest'ultima misura sono attesi chiarimenti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nonché dall'INPS in merito ai criteri di determinazione della retribuzione annua lorda.

Art. 103 - Emersione dei rapporti di lavoro

Introdotta la possibilità per i datori di lavoro di presentare all'Inps un'istanza per concludere un rapporto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio dello Stato, oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o stranieri.

Inoltre i cittadini stranieri, il cui permesso di soggiorno sia scaduto dal 31 ottobre 2019 e non sia stato rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso temporaneo di sei mesi. Se poi al termine del permesso di soggiorno temporaneo si dimostrerà di avere in essere un contratto di lavoro subordinato il titolo verrà convertito in permesso per motivi di lavoro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per i seguenti settori: agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca, assistenza alla persona, lavoro domestico.

Titolo IV - Disposizioni per la disabilità e la famiglia

Artt. 104 e 105 - Disposizioni per la disabilità e la famiglia

Vengono adottate, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, specifiche misure finalizzate a potenziare l'assistenza a portatori di disabilità in condizioni di non autosufficienza, con particolare riguardo alle famiglie che se ne prendono cura.

Titolo VI - Misure fiscali

Art. 119 - Interventi di efficientamento energetico (Ecobonus, sismabonus etc.)

Con lo scopo di dare un forte e immediato impulso ad alcuni settori (edilizia, fonti rinnovabili etc.), vengono rafforzate le misure fiscali a favore di chi effettua lavori di riqualificazione energetica, miglioramento sismico, utilizzo di impianti fotovoltaici etc.

La detrazione di imposta viene difatti elevata al 110 %, e vengono altresì introdotti particolari meccanismi per rendere lo sconto immediatamente fruibile in fattura, o per poterlo cedere a soggetti terzi.

Art. 120 - Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Per agevolare la realizzazione di interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid - 19, viene riconosciuto a favore dei datori di lavoro che realizzano lavori di adeguamento degli ambienti di lavoro (compresi quelli edili come ad esempio la messa in sicurezza di spogliatoi, sale mensa) un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel corso dell'anno 2020, fino a un importo massimo di euro 80.000.

Art. 122 - Cessione di crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti Covid 19

Vengono introdotte particolari disposizioni che permettono ai soggetti percettori dei crediti di imposta legati all'emergenza Covid - 19 (credito locazioni, adeguamento ambienti di lavoro, sanificazioni etc.) di poterli cedere, interamente o parzialmente, a terzi, comprese banche ed intermediari finanziari.

Lo strumento è finalizzato a concedere immediata liquidità, e tale modalità di utilizzo del credito resta alternativa a quella ordinaria, ossia la compensazione diretta con i debiti tributari, previdenziali etc.

Art. 125 - Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nell'anno 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (guanti, mascherine etc.). Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Art. 126 e 127 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

Nessun passo indietro da parte del Governo sullo slittamento dei versamenti sospesi alle scadenze del 16 Marzo 2020, 16 Aprile 2020 e 18 Maggio 2020: il provvedimento, nella sua stesura finale, conferma che la nuova scadenza individuata per il pagamento è il 16 Settembre 2020. Come noto, tutte e tre le scadenze menzionate erano state interessate da provvedimenti di sospensione in presenza di determinati requisiti: il Decreto Cura Italia aveva sospeso il versamento in scadenza il 16 Marzo 2020, prevedendo il pagamento entro il 31 maggio o in cinque rate, invece il Decreto Liquidità aveva sospeso i versamenti in scadenza il 16 Aprile 2020 e 18 Maggio 2020, prevedendone la restituzione entro il 30 giugno o in 5 rate.

Con il provvedimento in esame, pertanto, vengono superate le precedenti disposizioni sulle scadenze di Maggio e Giugno per la restituzione delle somme sospese: tutte le Aziende che hanno beneficiato della sospensione in quanto possedevano i requisiti di legge dovranno versare le somme sospese o in un'unica soluzione senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 16 Settembre

2020, o in 4 rate, sempre a decorrere dal 16 Settembre (con ultima rata quindi in scadenza il 16 Dicembre 2020).

Si ricorda come la sospensione operava sia con riguardo alle ritenute fiscali, che ai contributi previdenziali (INPS, INPGI etc.) ed assicurativi INAIL, e che particolari disposizioni erano state altresì introdotte anche in materia di sospensione dei versamenti IVA.

Nessuna sospensione invece è stata introdotta con riferimento alla prossima scadenza del 16 Giugno 2020, data a decorrere dalla quale le imprese ed i lavoratori autonomi dovranno pertanto riprendere ad effettuare i versamenti, salvo arrivino modifiche in tal senso nei prossimi giorni (ad esempio in sede di conversione del Decreto Liquidità).

Unica eccezione è il settore dello Sport: il provvedimento prevede difatti che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi si applichi sino al 30 Giugno 2020.

Ne consegue che tali soggetti potranno beneficiare della sospensione anche con riguardo alla scadenza del 16 Giugno 2020, provvedendo, anche in questo caso, al versamento a partire dal 16 Settembre, unitamente alle precedenti somme sospese.

In ultimo si fa presente che la scadenza del 16 Settembre, in luogo di quelle originariamente previste, si applica anche con riguardo ai lavoratori autonomi che avessero sospeso in fattura l'applicazione della ritenuta d'acconto per il periodo intercorrente tra il 17 Marzo 2020 ed il 31 Maggio 2020.

Art. 145 - Sospensione della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo

Per il solo anno 2020, in sede di erogazione di rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate, non verrà applicata la compensazione tra il credito spettante e l'eventuale debito del contribuente iscritto a ruolo.

Art. 147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Per il solo anno 2020, al fine di sostenere la liquidità delle imprese e di smobilizzare i crediti tributari, viene innalzato il limite dell'importo massimo compensabile nell'ambito del modello F24 (o rimborsabile in conto fiscale), che passa da euro 700.000 a euro 1.000.000.

Art. 152 - Sospensione dei pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni

A decorrere dal 19 Maggio 2020 e sino al 31 Agosto 2020 sono sospese le trattenute sugli stipendi e le pensioni a fronte di pignoramenti operati dall'Agente di Riscossione o altri soggetti abilitati. Di conseguenza, durante tale periodo, le somme oggetto di pignoramento non saranno trattenute, e saranno rese disponibili (in busta paga o nell'ambito del trattamento pensionistico) al soggetto pignorato. Restano invece fermi, quindi, acquisiti, gli accantonamenti effettuati prima del 19 Maggio 2020.

Art. 159 - Ampliamento della platea di contribuenti che si avvalgono del modello 730

Con esclusivo riferimento al modello 730/2020 redditi anno 2019, al fine di ovviare alle possibili difficoltà che si possono verificare in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, anche i lavoratori che hanno un sostituto d'imposta potranno presentare la dichiarazione "senza sostituto". Tale facoltà permette ai lavoratori di ricevere il rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate, superando un'eventuale fase di impasse del sostituto di imposta nel concedere il rimborso, qualora ad esempio vi siano problemi di liquidità o incapienza di ritenute fiscali che non rendono possibile il rimborso nel breve periodo. Nella scelta del contribuente dovranno quindi essere valutati anche i tempi del rimborso a cura dell'AE, che ha luogo solitamente entro la fine dell'anno di presentazione del 730.

Titolo VII - Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Artt. da 165 a 175 - Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Al fine di sostenere la stabilità finanziaria delle banche durante il periodo emergenziale vengono introdotte specifiche garanzie statali a favore degli istituti di crediti, nonché regimi di sostegno al sistema bancario per garantire l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni.

Titolo VIII - Misure di settore

Artt. da 176 a 264 - Misure di settore


Sono previsti interventi a sostegno di specifici settori considerati maggiormente colpiti, in termini economici, dall'emergenza. Particolari misure vengono adottate per il settore Turismo, come ad esempio l'introduzione del "bonus vacanza" fino ad un importo massimo di euro 500,00 per nucleo familiare da utilizzare per il periodo dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2020.

Viene anche disposta per questo settore l'esenzione dell'IMU per l'intero anno 2020, e viene altresì previsto che i pubblici esercizi saranno dispensati, per il periodo dal 1° Maggio 2020 al 31 Dicembre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Interessati dalle misure di sostegno del Decreto in esame sono anche i settori della cultura e dello spettacolo, attraverso l'istituzione di fondi "ad hoc" principalmente finalizzati a sostenere l'attività di promozione di questi peculiari settori.

Il legislatore interviene altresì a sostegno del settore dell'editoria attraverso l'introduzione di crediti sugli investimenti pubblicitari, sulle spese per la digitalizzazione e per l'acquisto, da parte delle case editrici, di carta per la stampa, nonché prevedendo un bonus una tantum di 500 euro per gli esercenti attività di rivendita di riviste e giornali.

Interventi anche per il settore dello sport: vengono sospesi (per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva etc.) sino al 30 Giugno 2020 (prima 31 Maggio) i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali, ed i versamenti delle rate pregresse potranno essere effettuati entro il 31 Luglio 2020 in un'unica soluzione o in quattro rate a decorrere dal Luglio 2020.

In considerazione della sospensione delle attività sportive, vengono altresì agevolate le procedure di rinegoziazione dei canoni di concessione. Per il settore ambiente viene invece introdotto il c.d. "buono mobilità", che permette ai cittadini residenti in determinate aree del territorio nazionale di godere di un contributo, sino a un massimo 500 euro, per l'acquisto di mezzi di trasporto personali in mobilità sostenibile (bici, veicoli a propulsione elettrica etc.). Ulteriori misure di sostegno all'economia vengono introdotte anche per i settori del trasporto pubblico (ferroviario, aereo etc.), della giustizia, dell'agricoltura, della pesca, della scuola e dell'università.



Per qualsiasi informazione o quesito, potete scrivere a:

studioleoniepartners@bgt.it.gt.com

Uffici

Milano

Via Statuto, 4

20121, Milano

T +39 02 36 57 35 00



www.bgt-grantthornton.it

© 2020 Leoni & Partners. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Leoni & Partners is a subsidiary of Bernoni & Partners which is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.